

## Condizioni generali

La **FINALITA'** del rimborso forfettario è di riconoscere una quota standard per coprire i costi di sostituzione dell'inverter guasto.

### 1. DESTINATARI:

- La richiesta di rimborso è destinata **esclusivamente all'installatore (no privati)** che abbia effettuato la sostituzione dell'inverter guasto;
- Il rimborso è riconosciuto solamente alle aziende che non abbiano fatture insolute nei confronti del gruppo SMA.

### 2. TEMPISTICHE:

- La richiesta deve essere effettuata entro i 15 giorni successivi alla data di consegna dell'inverter sostitutivo;
- Saranno accettate richieste di rimborso solo per sostituzioni di inverter effettuate nel medesimo anno solare. Le sostituzioni effettuate l'anno solare precedente non potranno essere oggetto di rimborso.
- SMA prenderà in carico la richiesta di rimborso solo con il ricevimento di tale modulo debitamente compilato in tutte le sue parti e della copia del documento attestante l'avvenuta restituzione a SMA dell'inverter guasto.

### 3. MODALITA' DELLA RICHIESTA:

- Il richiedente dovrà inviare il modulo di rimborso forfettario, compilato in tutte le sue parti, con data, firma e timbro al seguente indirizzo e-mail: [rimborso@sma-italia.com](mailto:rimborso@sma-italia.com)., riportando nell'oggetto del messaggio le seguenti informazioni: **"RICHIESTA RIMBORSO FORFETTARIO" - "NOME AZIENDA"**.
- Per le sostituzioni di inverter SMA (inclusi FLX e MLX), è riconosciuta la somma di 120 € per il primo inverter e di 20 € per ogni ulteriore inverter sostituito lo stesso giorno, per lo stesso impianto.
- SMA invierà all'installatore apposita autorizzazione all'emissione della fattura, dopo l'esito positivo dell'attività di controllo dell'inverter guasto da parte del centro di riparazione in Germania; tale attività dura in genere dai tre ai quattro mesi. Nel caso in cui l'inverter risultasse coperto da garanzia e il guasto non fosse riconducibile a manomissioni, sovratensioni o ad eventi esterni non contemplati nella garanzia del prodotto, il cliente verrà contattato direttamente da SMA Italia e solo in questo momento sarà autorizzato all'emissione della fattura; non è previsto il rimborso forfettario degli inverter per i quali sia riscontrata la manomissione del foro di passaggio dei cavi.
- Eventuali fatture emesse prima dell'autorizzazione da parte di SMA Italia Srl saranno accettate e bloccate per il pagamento fino al termine del processo di verifica della garanzia.
- Il rimborso per la sostituzione di un inverter guasto può essere richiesto una sola volta. Sistemi di controllo interno assicurano l'unicità del rimborso forfettario per ogni singolo numero di seriale.

#### 4. DETTAGLI DI FATTURAZIONE::

- La fattura di rimborso forfettario deve essere emessa a :  
SMA ITALIA SRL - Via dei Missaglia 97 - 20142 Milano (MI) - P.IVA 05070490965  
Codice Destinatario per la Fatturazione Elettronica: HHBTMQV
- Nella descrizione della fattura devono essere riportate obbligatoriamente tutte le informazioni presenti nella tabella di richiesta del modulo forfettario.
- Termini di pagamento: 60 giorni data fattura fine mese (60 gg DFFM);
- Nel caso sia emessa anche fattura di cortesia è gradito l'invio all'indirizzo mail: [rimborso@sma-italia.com](mailto:rimborso@sma-italia.com)
- Nel caso l'installatore fosse esentato dalla fatturazione elettronica (es. contribuente nel regime di vantaggio o regime forfettario) è necessaria comunicazione dell'esonero alla casella postale [rimborso@sma-italia.com](mailto:rimborso@sma-italia.com). Tale avviso ci consentirà di archiviare e registrare la fattura in formato PDF.

#### 5. IVA:

La legge di stabilità 2015 (Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) estende il meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") a nuove fattispecie del settore edile ed energetico. Di conseguenza l'art. 17 del DPR 633/1972 è stato aggiornato prevedendo al sesto comma l'applicazione del "reverse charge" alle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

La successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 14/E è intervenuta sull'argomento, precisando che gli impianti fotovoltaici, facenti parte di un edificio costituiscono edificio stesso: pertanto qualora l'inverter fosse parte di un impianto fotovoltaico collegato all'impianto elettrico di un edificio la fattura di rimborso forfettario deve essere emessa, per il solo valore imponibile, con il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter, DPR 633/1972.

Viceversa, qualora l'inverter fosse parte di un impianto fotovoltaico a terra, la fattura di rimborso forfettario deve essere emessa con IVA al 22%.

E' responsabilità del destinatario indicare nel modulo di richiesta se l'inverter sia associato ad un impianto a terra o ad un impianto integrato in edificio, barrando le apposite caselle. La mancanza di queste informazioni obbligatorie genera automaticamente il mancato riconoscimento del rimborso.

Si precisa infine che, stante la situazione attuale poco lineare, si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia dell'Entrate, che potrebbero modificare ulteriormente la normative in questione.